



N. 1318-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE MARINARO)

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento, d'iniziativa governativa, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Croazia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

L'Accordo si inquadra nel novero delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In particolare, l'Accordo con la Croazia si fonda sull'esigenza, in conseguenza della dissoluzione del regime politico-economico vigente nella ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed al successivo processo di privatizzazione, di promuovere l'interscambio commerciale con gli operatori economici italiani. Stante anche la vicinanza geografica tra i due paesi, lo strumento fiscale creerà la possibilità di investimenti a condizioni di mercato vantaggiose.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, esso si applica all'imposizione sui redditi, essendo stata reciprocamente esclusa la tassazione del patrimonio.

La struttura ricalca il modello degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente ed elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'ambito soggettivo di applicazione è costituito dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'ambito oggettivo di applicazione include, per l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ora divenuta imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 5 reca la definizione di stabile organizzazione individuando fattispecie tipiche.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, salvo si tratti di redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Relativamente a dividendi, interessi e canoni (articoli 10, 11 e 12) è prevista la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e la concorrente facoltà, accordata allo Stato di provenienza, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. Per quanto concerne i soli interessi di natura pubblica, da parte italiana è stata ottenuta la totale esenzione dell'imposizione alla fonte in specifiche fattispecie in cui il debitore o beneficiario degli interessi sia il Governo di uno Stato contraente o un suo ente.

Quanto agli utili di capitale (articolo 13), è stato seguito il criterio di tassazione elaborato dall'OCSE, che distingue le plusvalenze relative a beni immobili o mobili.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza, salva la tassabilità nel Paese di prestazione dell'attività se vi si trova una base fissa. L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale dei redditi da lavoro subordinato, determinando limiti e condizioni per assoggettarli alla tassazione dello Stato di residenza del lavoratore.

L'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili

esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

I redditi diversi (articolo 22) sono di norma imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), come di regola nelle convenzioni stipulate dall'Italia, si adotta il metodo del credito d'imposta estera, parametrato alla composizione degli elementi di reddito.

Vi sono poi le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24) per cui i residenti di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro

Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle ivi previste per i residenti.

L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore e la vigenza, fino a tale data, della Convenzione del 1982 tra Italia e Jugoslavia in materia.

L'Accordo è corredato da un Protocollo interpretativo ed integrativo dello stesso.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARINARO, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

17 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FLERES)

18 marzo 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando l'opportunità di monitorare gli effetti di gettito che si realizzeranno nei prossimi esercizi finanziari al fine di verificare la scarsa incidenza dei medesimi in linea con quanto affermato nella relazione tecnica al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

